



COMUNE DI CAPANNORI

(Prov. di Lucca)

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
Ufficio Politiche Ambientali

Prot. n. 24356 del 15.04.11

ORDINANZA N° 235/11

Oggetto: Provvedimenti per il controllo della diffusione della zanzara sul territorio Comunale

IL SINDACO

Atteso che il Comune di Capannori, per sua conformazione morfologica ed idraulica, è interessato dalla frequente presenza di zanzare sia in area agricola che in area urbana e lo sviluppo e la diffusione dell'insetto è favorita dall'esistenza di habitat e micro-habitat che determinano la sua facile proliferazione;

Atteso che il Comune di Capannori, per la lotta alla proliferazione delle zanzare, ha in essere un'attività di disinfestazione delle aree pubbliche del territorio comunale, con particolare riferimento a quelle che presentano caratteristiche di habitat idoneo per lo sviluppo delle zanzare e che comunque tale servizio, sia per l'ampiezza del territorio che per intensità del fenomeno, non può garantire la completa eliminazione dell'inconveniente rappresentato dalle zanzare;

Atteso che lo sviluppo delle zanzare richiede la presenza di luoghi con ristagno di acqua anche in minima quantità quali caditoie stradali, pozzetti di scolo delle acque piovane, bidoni, secchi, annaffiatori utilizzati in orti e giardini, sottovasi dei fiori, oltre ai contenitori abbandonati di varia natura e forma nonché depressioni del terreno quali laghi, chiari, pozze, scavi e che detti luoghi costituiscono habitat idoneo dove le uova possono schiudersi, lasciando uscire le larve che si sviluppano in pochi giorni con successivo sfarfallamento dell'insetto adulto;

Atteso che la lotta alla zanzara deve essere attuata in relazione al ciclo biologico dell'insetto, al suo comportamento e al suo habitat, anche e soprattutto in ambito domestico;

Atteso che, con particolare riferimento alla zanzara tigre, l'habitat di sviluppo degli insetti si concentra frequentemente nelle aree urbanizzate dove possono verificarsi le condizioni favorevoli per la formazione di habitat per lo sviluppo degli insetti prossimi alle aree abitate o comunque frequentate da persone;

Considerato che si rende indispensabile una piena collaborazione di tutti i cittadini mediante il migliore recepimento delle norme di profilassi per garantire la massima efficacia dei trattamenti e per mantenere il grado di infestazione entro livelli accettabili con particolare riferimento a:

- evitare l'accumulo prolungato di acqua in contenitori ed oggetti di qualsiasi natura e dimensione (quali ad esempio barattoli, bottiglie, scatole di metallo, lattine, bicchieri, bidoni, secchi, vasche, sacchetti, teli di plastica) nonché in depressioni del terreno quali, pozze, scavi nei quali potrebbero di conseguenza svilupparsi larve di zanzara provvedendo ad eliminare gli accumuli di acqua con periodicità non superiore a 5 gg.;
- Introdurre nelle strutture ove non sia possibile lo svuotamento dell'acqua come nei laghi, laghetti ornamentali, chiari, fontane, ecc. un adeguato numero di pesci in grado di mantenere sotto controllo lo sviluppo delle larve di zanzara, quali pesci rossi o gambusie;
- di coprire eventuali contenitori nei quali debba necessariamente permanere l'acqua, con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere con maglie molto fini ben fissate;

di evitare, presso attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di cantiere, che il deposito dei materiali e delle attrezzature a servizio o prodotte dall'attività determinino l'accumulo temporaneo di acqua;

- Controllare e pulire periodicamente le grondaie e le condutture idriche di smaltimento delle acque piovane al fine di evitare il ristagno all'interno delle stesse;

Rilevata la necessità di impartire precise disposizioni atte a combattere i fenomeni di infestazione e quindi di tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante da tali infestazioni;

Visto l'art 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

A tutti i cittadini, ai proprietari/conducenti di fabbricati e/o terreni, di attività industriali, artigianali, commerciali e agricole, ai responsabili dei cantieri, su tutto il territorio Comunale a decorrere dal 15 Aprile 2011 fino al 30 settembre 2011, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di seguito elencate:

- di evitare l'accumulo prolungato di acqua in contenitori ed oggetti di qualsiasi natura e dimensione (quali ad esempio barattoli, bottiglie, scatole di metallo, lattine, bicchieri, bidoni, secchi, vasche, sacchetti, teli di plastica) nonché in depressioni del terreno quali, pozze, scavi nei quali potrebbero di conseguenza svilupparsi larve di zanzara provvedendo ad eliminare gli accumuli di acqua con periodicità non superiore a 5 gg.;
- Introdurre nelle strutture ove non sia possibile lo svuotamento dell'acqua come nei laghi, laghetti ornamentali, chiari, fontane, ecc. un adeguato numero di pesci in grado di mantenere sotto controllo lo sviluppo delle larve di zanzara, quali pesci rossi o gambusie;
- di coprire eventuali contenitori nei quali debba necessariamente permanere l'acqua, con coperchi a tenuta ermetica o con zanzariere con maglie molto fini ben fissate;
- di evitare, presso attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di cantiere, che il deposito dei materiali e delle attrezzature a servizio o prodotte dall'attività determinino l'accumulo temporaneo di acqua;
- Controllare e pulire periodicamente le grondaie e le condutture idriche di smaltimento delle acque piovane al fine di evitare il ristagno all'interno delle stesse;

DISPONE

- La massima pubblicizzazione delle presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione;
- L'affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento;
- La trasmissione all'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune e la pubblicazione sul sito Internet del Comune.

Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

- Ai sensi dell'art. 5, III co. Della Legge n. 241/90 il servizio competente è il Servizio Governo del Territorio nella persona del Dirigente Arch. Stefano Modena ed il responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico Dott. Bucci Gian Luca dell'Ufficio Politiche Ambientali;
- Ai sensi dell'art. 3, IV co L. n. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;
- Ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990, gli interessati possono prendere visione degli atti e fare copia in orario d'ufficio nei giorni di apertura al pubblico previa richiesta scritta;
- In caso di inottemperanza alla presente ordinanza è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;
- E' fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili;

Capannori, li

15 APR. 2011

Il Responsabile del Procedimento
Gian Luca Bucci

Il Dirigente del Servizio Governo del Territorio
Stefano Modena



Il Sindaco
Giorgio Del Ghingaro

